

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO
AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO DI
ALESSANDRIA PER CONTO DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE
ORIENTALE**

Appalto 1/2025

CUP: C36J21000020006

CIG: B772F30288

CPV:

45214400-4 Lavori di costruzione di edifici universitari

71221000-3 progettazione di edifici

PREMESSE

L'appalto in oggetto

L'appalto in oggetto viene avviato da Infra.To (in seguito, anche "Stazione Appaltante ausiliaria"), in qualità di stazione appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, nonché di stazione appaltante ausiliaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. z) dell'Allegato I.1 del Codice, per conto dell'Università del Piemonte Orientale (in seguito, per brevità "UPO"), in forza di apposita Convenzione stipulata tra le Parti in data 05/03/2025 e di successivo Atto Attuativo relativo alla procedura in oggetto, sottoscritto in data 05/05/2025 nonché di apposita decisione a contrarre della Direttrice Generale della Divisione Edilizia logistica e patrimonio dell'UPO, n. 82478 del 24/06/2025.

Il presente appalto integrato ex art. 44 D.lgs. 36/2023 ha per oggetto la Progettazione Esecutiva, da realizzarsi con metodologia BIM, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP/PSC) e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per realizzare il nuovo campus universitario di Alessandria e di tutti i lavori individuati nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) posto a base di gara.

La procedura di gara è aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, comma 4 e 108, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 36/2023.

L'intervento in questione prevede l'applicazione dei metodi e degli strumenti elettronici di gestione informativa digitale delle costruzioni (Building Information Modeling – BIM) di cui all'art. 43 del Codice e all'allegato I.9.

L'appaltatore selezionato sarà tenuto a svolgere tutte le prestazioni indicate nei documenti contrattuali.

L'affidamento avverrà in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi così come indicati nel Capitolato Speciale di Appalto (in seguito "CSA") – Parte amministrativa, nonché nel Capitolato speciale – Parte tecnica.

Di seguito, al fine di agevolare i soggetti interessati nella ricostruzione del contesto di riferimento, è fornita una breve sintesi degli elementi essenziali che supportano la procedura con particolare riferimento a:

- il finanziamento;
- il progetto di fattibilità economica posto a base di gara;
- il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il parere della Conferenza dei Servizi;
- la Stazione Appaltante ausiliaria;
- la procedura di appalto.

Il finanziamento

La realizzazione dell'opera in oggetto rientra tra i programmi di intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie di cui al D.M. 1274 del 10/12/2021 e successivo D.M. 729 del 14/05/2024, per i quali è stato previsto un cofinanziamento da parte del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche.

Il Progetto a base di gara

Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (nel seguito, detto anche "PFTE") dell'intervento in oggetto è stato redatto originariamente ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università con Delibera del 27/06/2025, e quindi poi aggiornato ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (in seguito, per brevità, anche "il Codice") e del relativo Allegato I.7.

Il PFTE è stato approvato dalla Conferenza dei servizi avviata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023.

Il PFTE ha ottenuto, in data 21.05.2025 il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 36/2023 e, quindi, validato ex art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 in data 24/06/2025, delle cui prescrizioni l'aggiudicatario dovrà necessariamente tenere conto per la redazione del progetto esecutivo.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2025, il PFTE è approvato dall'UPO e costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

La progettazione esecutiva dovrà essere svolta secondo le modalità individuate dal CSA_Parte amministrativa e del CSA Parte tecnica, sulla base delle prescrizioni rese nei pareri della Conferenza dei Servizi e del Consiglio dei Lavori Pubblici, allegati alla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante ausiliaria

Infra.To svolge le funzioni di stazione appaltante ausiliaria ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto integrato in oggetto, ferma restando la qualifica di UPO quale stazione appaltante beneficiaria degli interventi, come sopra riportato.

Dunque, a seguito dell'aggiudicazione, Infra.To trasferirà ad UPO tutti i dati necessari per l'esecuzione del contratto, che verrà stipulato dalla stessa Università.

La procedura d'appalto

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Codice, in combinato disposto con l'allegato I. 3 (v. comma 1, lett. a), il termine per la conclusione della procedura di affidamento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salve le ipotesi di proroga disciplinate dai commi 4 e 5 del medesimo allegato I.3.

Il luogo di svolgimento dei lavori, dei servizi e di tutte le prestazioni oggetto del contratto è Alessandria (NUTS – ITC18). CUP: C36J21000020006. CIG: B772F30288.

Il Responsabile Unico del Progetto ("RUP") per la fase di affidamento è: l'arch. Fabio Bolognesi, dirigente di Infra.To.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD), e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di file e documenti, i ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e alle istruzioni contenute nelle "Norme Tecniche di utilizzo" di cui all'All. 13 al presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, InfraTo può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. Dell'avviso di proroga dei termini in misura adeguata e proporzionale in caso di comprovato malfunzionamento della Piattaforma, Infra.To darà tempestiva pubblicità sul proprio avviso istituzionale ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. c), del Codice.

Infra.To si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento della Piattaforma.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità alle istruzioni contenute nelle "Norme Tecniche di utilizzo" di cui all'All. 13, disponibili sulla Piattaforma e, comunque, visionabili e consultabili all'indirizzo: <https://infrato.tuttogare.it/>, e allegate al presente Disciplinare *sub* All. 13.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico e a completo rischio dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del Bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a proprie cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle "Norme Tecniche di utilizzo", di cui all'All. 13.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014;
- d) avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o a un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato o il certificatore sono riconosciuti in forza di un accordo bilaterale o

multilaterale tra l'Unione Europea e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario registrarsi e accedere alla Piattaforma, secondo le modalità indicate nelle "Norme Tecniche di utilizzo" (All. 13).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene tramite credenziali ottenute a seguito della registrazione sulla Piattaforma o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma è competente il gestore della Piattaforma, contattabile all'indirizzo e-mail: assistenza@tuttogare.it oppure al seguente numero di telefono: +39 02 40 031 280.

2. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle

condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di almeno 5 giorni liberi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, Infra.To procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Infra.To può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Infra.To può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 53 giorni liberi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

3. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Per quanto concerne l'Offerta tecnica ed economica si rinvia a quanto previsto ai paragrafi successivi.

4. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 12/09/2025, ore 13:00, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, cliccando sulla dicitura "Formula quesito" visibile all'interno del pannello di gara, previa registrazione sulla Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, Sezione "Chiarimenti".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non saranno accettate e non verranno conseguentemente considerate le richieste di chiarimenti formulate con modalità diverse da quanto indicato ai punti precedenti e/o pervenute oltre il termine prescritto.

Non viene fornita risposta alle richieste di chiarimenti presentate tardivamente e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

5. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Infra.To e gli operatori economici avvengono in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, del D. Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, Infra.To provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) ed f), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al Bando di gara ed al presente Disciplinare, i seguenti allegati:

1. modello di domanda di partecipazione;
2. modello di dichiarazioni integrative;
3. modello richiesta di sopralluogo;
4. modello dichiarazione impresa ausiliaria;
5. modello presentazione offerta economica;
6. il Capitolato speciale – parte amministrativa, compresi eventuali allegati allo stesso, e il Capitolato speciale - parte tecnica;
7. schema di contratto;
8. il Capitolato informativo;
9. tutti gli elaborati progettuali e gli altri atti del PFTE, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi;

10. la relazione CAM e il D.M. 23 giugno 2022 relativo ai Criteri Ambientali minimi in ambito edilizio per la parte richiamata nel CSA;
11. il parere della Conferenza dei Servizi e quello del Consiglio dei Lavori Pubblici
12. il Patto di Integrità di UPO;
13. Norme tecniche di utilizzo della Piattaforma;
14. Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti presso i fornitori, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

La documentazione di gara è resa disponibile, gratuitamente, sulla Piattaforma, Sezione “Allegati” della relativa procedura e sul sito web istituzionale di Infra.To raggiungibile al seguente link: <https://infrato.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-upo/>

I Modelli sono resi disponibili in formato editabile al fine di facilitarne la compilazione.

Gli allegati suindicati ai nn. 9,10 e 11 sono resi disponibili gratuitamente ai concorrenti mediante “**Data Room**” appositamente allestita. Al fine di garantire l’accesso riservato e la sicurezza dei documenti, l’accesso è consentito agli utenti accreditati. Pertanto, il concorrente dovrà richiedere **l’autenticazione tramite la Sezione “Chiarimenti”**, indicando espressamente un indirizzo e-mail non pec, per l’accesso all’area riservata. L’avvenuta autenticazione sarà comunicata al singolo concorrente, tramite risposta individuale al Chiarimento. **L’accesso alla Data Room costituisce condizione necessaria per la presentazione di un’offerta seria e consapevole.** Pertanto, il mancato accesso alla Data Room, comprovato dalla mancata richiesta di accreditamento del concorrente nei termini sopra indicati, **costituirà causa di esclusione** dalla procedura.

7. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, CATEGORIE DEI LAVORI E PROGETTAZIONE

7.1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva, da realizzarsi con metodologia BIM, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP/PSC) e l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per realizzare il nuovo campus universitario di Alessandria e dei lavori individuati nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara.

Ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Codice, si precisa che l’appalto in oggetto non è suddiviso in lotti in considerazione della natura “unitaria” della prestazione e per motivi legati alla collocazione univoca e contemporanea delle lavorazioni volte alla realizzazione di un unico edificio.

Ai sensi dell’art. 44 del Codice, l’affidamento in oggetto riguarda un appalto integrato che dovrà essere eseguito, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato e posto a base di gara (disponibile nella Data Room di cui al precedente par. 6), alla luce delle prescrizioni contenute nei verbali del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e nel parere della Conferenza dei servizi, che dovranno necessariamente essere recepite nel progetto esecutivo.

Sono compresi nell’oggetto dell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara in sede di gara, di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'appalto sarà regolato, oltre che dal Capitolato speciale Parte amministrativa e dal Capitolato speciale Parte tecnica, da apposito Contratto, il cui Schema è allegato alla documentazione di gara.

7.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **57.350.045,11**, suddiviso come di seguito riportato.

7.2.1 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori, stimato ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 8, del Codice, al netto di IVA ed oneri previdenziali qualora dovuti, è di Euro **56.580.668,56**, IVA esclusa, così composto:

		Importo IVA esclusa
a)	<u>Importo lavori a corpo soggetti a ribasso</u>	€ 40.712.222,14
b)	<u>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)</u>	€ 766.678,59
c)	<u>Costo della manodopera non soggetto a ribasso</u>	€ 15.101.767,83
	Importo totale lavori (a+b+c)	€ 56.580.668,56

Il contratto è stipulato a corpo e l'importo sopra riportato riguarda tutte le opere previste nel CSA.

Il corrispettivo per i lavori è stato calcolato applicando il vigente Prezziario della Regione Piemonte 2024 e gli elenchi sono descritti nel Capitolato Prestazionale delle singole Discipline.

I nuovi prezzi sono stati determinati in base ai principi allegati al Capitolato Prestazionale delle singole opere di disciplina con le modalità previste, ovvero mediante richiesta di offerta di mercato, o costruzione del prezzo sulla base dell'elenco prezzi con la determinazione della manodopera, spese generali ed utili di impresa.

Il costo della manodopera, individuato in € 15.101.767,83 non è soggetto a ribasso. Resta tuttavia ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023.

7.2.2 IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è pari ad € 769.376,55 comprensivo di spese (10%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Detto importo è stato determinato ai sensi dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, con l'ausilio delle tabelle di riferimento di cui al D.M. 17/06/2016.

Nel corrispettivo per la progettazione esecutiva è compreso l'onorario per la predisposizione degli elaborati necessari all'ottenimento di eventuali autorizzazioni, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati non già acquisiti in Conferenza di servizi o comunque prima della stipulazione del contratto di appalto e necessari alla realizzazione dello stesso.

Posto che si tratta di un appalto per il quale è obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), è stata applicata la maggiorazione del 10% prevista ai sensi dell'art. 2, comma 5, Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, sul complessivo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e onorari accessori.

Gli oneri della sicurezza da interferenza sono valutati pari ad euro zero, trattandosi di affidamento di natura intellettuale e non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

7.3 CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori rientrano nelle seguenti categorie di opere:

Cat.	Classifica	Descrizione categoria	Importo lordo (1)	Oneri sicurezza (2)	TOTALE (1+2)	INCIDENZA %
OG 1	VIII	Edifici civili ed industriali	25.722.086,14 €	353.326,70 €	26.075.412,84 €	46,09%
OG 11	VII	Impianti tecnologici	14.010.118,91 €	192.447,42 €	14.202.566,33 €	25,10%
OS 13	V	Strutture Prefabbricate In Cemento Armato	5.581.671,07 €	76.671,60 €	5.658.342,67 €	10,00%
OS 18-A	IV bis	Componenti strutturali in acciaio	2.836.366,37 €	38.961,22 €	2.875.327,59 €	5,08%
OS 18-B	VI	Componenti per facciate continue	7.663.747,48 €	105.271,66 €	7.769.019,14 €	13,73%
TOTALI			55.813.989,97 €	766.678,59 €	56.580.668,56 €	100,00%

La categoria prevalente è la OG1.

Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 2bis, D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è F011 (Codice Ateco 41.20.00)

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, gli operatori economici possono indicare nella loro offerta i differenti contratti collettivi da essi applicati, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, presentando a tal fine in sede di offerta la dichiarazione di equivalenza.

Non è richiesta l'applicazione di altri CCNL per le categorie scorparabili o secondarie, essendo esse tutte inferiori al 30%, ai sensi dell'art. 11 comma 2 bis del Codice.

7.4 CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE

I servizi di progettazione rientrano nelle seguenti categorie:

CATEGORIE DI OPERE	Codice	Id. Opere Descrizione	Importi categorie (€)
EDILIZIA	E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	25.460.631,16 €
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	16.346.228,23 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	1.531.981,74 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	5.289.638,11 €
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	7.185.510,73 €

8. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

8.1 TERMINE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro **120 giorni naturali e consecutivi** dalla stipulazione del contratto ovvero, in caso di applicazione dell'art. 17, comma 9 del Codice, dalla data di ordine del RUP dell'avvio del servizio.

8.2 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere ultimati entro **720 giorni naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna dei lavori. In ogni caso, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'UPO, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

Per il dettaglio, si rimanda a quanto stabilito dagli artt. da 30 a 32 del CSA – Parte amministrativa.

8.3 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni né rinnovi del contratto.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'art. 65 del Codice, in forma singola o associata, purché siano in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal presente Avviso.

Gli operatori economici devono possedere, ai sensi dell'art. 44, comma 3, D. Lgs. 36/2023, i requisiti prescritti per i progettisti oppure avvalersi di progettisti qualificati, o partecipare in RTI con soggetti qualificati per la progettazione.

Per l'espletamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono ammessi a partecipare, in forma associata, i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, come dallo stesso individuati.

Ai soggetti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lett. g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la Stazione Appaltante ausiliaria accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale in ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso in cui venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni naturali e consecutivi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, ultimo periodo, del Codice, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94-95 e 98 del Codice oltre che degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante ausiliaria (Infra.To) verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito, FVOE). Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità dallo stesso previste, i concorrenti, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, trasmettono a Infra.To il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali. In caso di ritardi nell’acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dovuti a malfunzionamento del FVOE, la Infra.To si riserva di richiederne la produzione al concorrente tramite la Piattaforma o di procedere con richieste diversamente formulate, nel rispetto del principio del risultato.

Le circostanze di cui all’art. 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica, senza che sia richiesta alcuna valutazione discrezionale da parte di Infra.To. La sussistenza delle circostanze di cui all’art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 66, comma 1, lett. a), nonché quelli di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante ausiliaria.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ausiliaria ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

11. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei paragrafi che seguono.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Infra.To verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti, se disponibili.

In caso di ritardi nell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dovuti a malfunzionamento del FVOE, Infra.To si riserva di richiederne la produzione al concorrente tramite la Piattaforma.

11.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Il concorrente, in forma singola o associata, è tenuto, dunque, a documentare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale.

11.1.1 Per le prestazioni riferite ai lavori:

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice.

11.1.2 Per le prestazioni riferite alla progettazione (servizi di ingegneria e architettura):

- a) **In caso di società e per i consorzi:** **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Codice.

- b) **Requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice (artt. da 34 a 39), che qui si intendono integralmente richiamati.**

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in un altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente, previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o una dichiarazione giurata o redatta secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) Per il professionista individuato dal concorrente per svolgere **l'incarico di CSP** ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. - e successiva designazione da parte del Committente/ Responsabile dei Lavori - il possesso dei **requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008** ss.mm.ii.

L'operatore economico è tenuto ad indicare i nominativi e le funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE

Il concorrente, in forma singola o associata, è tenuto, dunque, a documentare il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico - professionale.

11.2.1 Per le prestazioni riferite ai lavori:

- Possesso di **attestazione di qualificazione (SOA)**, rilasciata da società regolarmente autorizzata, in corso di validità, riguardante la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto del presente appalto, così come individuate nella Tabella inserita in corrispondenza del par. 7.3 che precede.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa consorziata o raggruppata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2, del menzionato allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'All. II.12 del Codice, il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi; i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente dall'operatore economico devono essere da quest'ultimo posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 69 del Codice (*n.d.r.* Paesi terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e degli altri accordi internazionali cui l'Unione europea è vincolata) è richiesta la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare (cfr. art. 3 dell'allegato II.12).

- Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il **sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000**, a esclusione delle classifiche I e II.

Ai fini della comprova, l'operatore economico inserisce nella "*Busta A – Documentazione amministrativa*" l'originale o la copia conforme all'originale o la copia semplice, munita di dichiarazione di conformità all'originale, dell'attestazione di qualificazione posseduta in corso di validità, oltre alla certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, in corso di validità, per le classifiche superiori a I e II.

11.2.2 Per le prestazioni riferite alla progettazione (servizi di ingegneria e architettura):

- Possesso di adeguata attestazione SOA per progettazione esecutiva;

oppure

- Qualora l'operatore economico si avvalga di progettisti qualificati o partecipi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, gli stessi devono aver espletato **negli ultimi dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando **servizi di ingegneria e architettura**, relativi a lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare, individuate nella tabella di cui al precedente par. 7.4 del presente disciplinare, di importo, per ogni classe e categoria, almeno pari al valore di ciascuna di esse.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella tabella che segue:

CATEGORIE DI OPERE	Codice	Id. Opere Descrizione	Importi (€)
EDILIZIA	E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	25.460.631,16 €
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	16.346.228,23 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	1.531.981,74 €
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	5.289.638,11 €
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	7.185.510,73 €

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e sono stati ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.

Verranno presi in considerazione tutti i servizi di cui all'art. 41 e all'Allegato I.7 del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del PFTE, del progetto esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento nonché le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e alla direzione lavori.

Sono valutabili sia i servizi svolti per committenti pubblici che per committenti privati. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori, ad eccezione dei servizi resi in favore di committenti privati, per i quali sono valutabili solo a condizione che l'opera progettata sia stata in concreto realizzata.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificato di collaudo o di regolare esecuzione o documento analogo rilasciati

dall'amministrazione/ente contraente, da cui dovranno risultare le classi e le categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente committente;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse dai quali risulti comunque la classe e la categoria di progettazione.

Si applica l'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice.

11.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIA

Il concorrente, in forma singola o associata, è tenuto, dunque, a documentare il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico e finanziaria.

11.3.1. Per le prestazioni riferite ai lavori:

- a) Possesso di **attestazione di qualificazione**, rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA), in corso di validità, di cui al precedente par. 11.2.1.;
- b) Ai sensi dell'art. 2, comma 6 dell'allegato II.12 del Codice, aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una **cifra d'affari**, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, **non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara relativa ai lavori (€ 56.580.668,56) e, dunque, di importo almeno pari a € 141.451.671,40.**

Il possesso del requisito è comprovato, secondo quanto previsto dall'art. 18, commi 7 e 8, dell'allegato II.12 al Codice. Nello specifico:

- la cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione; da parte delle società di capitale, con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito;
- la cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere f) e h), del Codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla Stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

11.3.2. Per le prestazioni riferite alla progettazione (servizi di ingegneria e architettura):

- Possesso di adeguata attestazione SOA per progettazione esecutiva;

oppure

- Qualora l'operatore economico si avvalga di progettisti qualificati o partecipi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, i requisiti economico finanziari sono dimostrati ai sensi dell'art. 40 dell'Allegato II.12 del Codice **alternativamente** tramite:
 - a) copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo delle opere;
 - b) **fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura** maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni precedenti a quello di pubblicazione del bando pari all'importo previsto nel bando di gara per la progettazione e dunque pari ad € **769.376,55**.

La comprova del requisito è fornita, nel caso sub a) dalla produzione della polizza assicurativa; nel caso sub b), mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali: mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone: mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

11.4 INDICAZIONI PER I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) e i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

I consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), del Codice utilizzano i propri requisiti e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme del consorzio ordinario costituito o dell'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

11.4.1. Per le prestazioni riferite ai lavori:

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui al par. 11.1.1., lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

L'attestazione di qualificazione deve essere posseduta da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 ed i relativi requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari devono essere documentati in base alle categorie di rispettiva competenza di cui al precedente par. 11.2.1.

Inoltre, per i raggruppamenti, i consorzi ordinari ed i GEIE, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o consorziato.

Gli operatori economici qualificati nella I e II classifica non in possesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

11.4.2. Per le prestazioni riferite alla progettazione (servizi di ingegneria e architettura):

Quanto ai requisiti di idoneità professionale:

- i. In caso di società e per i consorzi, il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui al par. 7.1.2., lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- ii. il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.
- iii. i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. relativi al soggetto individuato quale CSP ai sensi dell'art. 90 del medesimo Decreto, sono posseduti dal/i professionista/i individuato/i dal concorrente;
- iv. i requisiti indicati nella Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia.

Per i **raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), del Codice è **condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.**

Quanto ai requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano oppure gli imprenditori consorziati hanno **complessivamente** i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 68. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'allegato II.12 al Codice.

11.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) ed i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale secondo quanto disposto dall'art. 67 del Codice e, quindi, nei termini di seguito riportati.

11.5.1 I requisiti di idoneità professionale

Per le prestazioni riferite ai lavori:

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'albo delle imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Per le prestazioni riferite ai servizi di ingegneria e architettura:

- i. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'albo delle imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- ii. I requisiti indicati nella Parte V dell'allegato II.12 al Codice, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 dell'allegato II.12;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 dell'allegato II.12.
- iii. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.
- i. I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. relativi al soggetto individuato quale CSP ai sensi dell'art. 90 del medesimo Decreto, sono posseduti dal/i professionista/i individuato/i dal concorrente.

11.5.2 I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale sia per le prestazioni riferite ai lavori che per quelle riferite ai servizi di ingegneria e architettura

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla procedura dei soggetti di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lett. g) sono disciplinati dall'art. 67 del Codice e dall'allegato II.12 del Codice, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d):

- a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, oppure mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lett. g), del Codice indicano in sede di gara per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, è tenuto anch'essa a indicare, in sede di gara, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 11 che precede e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai precedenti par. 10 e 11.1.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico dichiara al momento della partecipazione, all'interno del DGUE, se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire uno o più requisito/i di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1 del Codice, nel contratto di avvalimento le parti specificano le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di consentirgli di acquisire il/i requisito/i di partecipazione ed indicano, a pena di nullità, le risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, non è consentito che partecipino alla stessa gara sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii. (c.d. Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve dichiarare, in apposita dichiarazione allegata alla "Busta A – Documentazione amministrativa" (vedi successivo par. 18), di:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al par. 10 che precede e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al par. 11 che precede e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione, l'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione (*n.d.r.* certificazione rilasciata dalla SOA).

In caso di dichiarazioni mendaci, trova applicazione l'art. 104, commi 5 e ss. del Codice.

13. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice, il contratto di appalto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di appalto.

Per l'effetto, il subappalto è regolato nei termini che seguono:

- Progettazione esecutiva: Stante le specifiche caratteristiche del contratto e la natura intellettuale dell'incarico, **non è ammesso il subappalto per la progettazione**, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice. Per le medesime ragioni, ex art. 119, comma 17, D.Lgs. 36/2023, in relazione alla

progettazione esecutiva, non è ammesso il subappalto a cascata.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 119, comma 3, D.lgs. 36/2023, non è da considerarsi subappalto, l'affidamento di singole prestazioni accessorie o sussidiarie che non richiedono competenze esclusive o certificazioni abilitanti diverse dai requisiti previsti per legge, né le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto.

- Lavori: il subappalto è ammesso nei termini di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023, alle condizioni di seguito riportate e con le modalità stabilite dall'art. 20 del CSA – Parte Amministrativa, ivi integralmente richiamato.

In particolare, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 119 del Codice, si intende limitare il subappalto limitatamente alla categoria scorporabile OS 13, come da prospetto allegato in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Cat.		Classifica	Qualificazion e obbligatoria	Descrizione categoria	Importo lordo (1)	Oneri sicurezza (2)	TOTALE (1+2)	INCIDENZ A %	SUBAP PALTO
CATEGORIA PREVALENTE									
OG 1		VIII	si	Edifici civili ed industriali	25.722.086,14 €	353.326,70 €	26.075.412,84 €	46,09%	< 50%
CATEGORIA SCORPORABILE									
OG 11	SS	VII	si	Impianti tecnologici	14.010.118,91 €	192.447,42 €	14.202.566,33 €	25,10%	SI
OS 13	SS	V	si	Strutture Prefabbricate e In Cemento Armato	5.581.671,07 €	76.671,60 €	5.658.342,67 €	10,00%	NO
OS 18-A	SS	IV bis	si	Componenti strutturali in acciaio	2.836.366,37 €	38.961,22 €	2.875.327,59 €	5,08%	SI
OS 18-B	SS	VI	si	Componenti per facciate continue	7.663.747,48 €	105.271,66 €	7.769.019,14 €	13,73%	SI
				TOTALI	55.813.989,97 €	766.678,59 €	56.580.668,56 €	100,00%	

Il concorrente indica in sede di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice, all'interno della domanda di partecipazione (Allegato 1), da inserire nella Busta A contenente la Documentazione amministrativa. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.lgs. 36/2023, considerati la complessità dell'opera e il rilevante ammontare dell'importo dei lavori in oggetto, è **consentito agli operatori economici riservare alle piccole e medie imprese una quota inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili.**

Ai sensi della medesima norma, negli appalti di lavori costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'appaltatore potrà affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nell'appalto, nei limiti suindicati, conformemente alle disposizioni vigenti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- i. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- ii. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, del Codice;
- iii. all'atto dell'offerta (e nel DGUE) siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, specificandone altresì l'incidenza percentuale sul valore d'appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, D.Lgs. n. 36/2023, **non è ammesso il subappalto cd. a cascata** delle lavorazioni subappaltabili, in considerazione delle caratteristiche degli interventi da eseguire, per evitare parcellizzazioni eccessive delle lavorazioni medesime nonché aggiuntivi frazionamenti dell'attività, in modo da rafforzare il controllo in cantiere, garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori e per prevenire infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Parte Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto ivi non espressamente disciplinato si richiama l'art. 20 del CSA_ Parte Amministrativa.

14. GARANZIA DI PARTECIPAZIONE

Posto quanto disposto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto relativo solo ai lavori (e non anche alla redazione della progettazione) e precisamente di importo pari ad € 1.131.613,37, resa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto c/c intestato a:

INFRATRASPORTI.TO SRL

CODICE IBAN: IT50R0306903390100000000774

Causale: C. Au. Appalto n. 1 – CIG B772F30288

BIC /SWIFT BCITIT44XXX

La distinta dell'avvenuto bonifico dovrà essere allegata nella "Busta A – Documentazione amministrativa".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 606 del 19/12/2023 *"nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet [...] fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità"*.

L'indicazione dell'indirizzo PEC deve essere contenuta nella domanda.

La fideiussione deve prevedere espressamente quanto richiesto dai commi 4 e 5 dell'art. 106 del Codice e deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. In particolare, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) ulteriore riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

15. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Considerata la natura degli interventi previsti in progetto e la specificità dell'intervento, il sopralluogo assume il carattere di adempimento strumentale a garantire il puntuale rispetto delle dichiarazioni rese dagli operatori in sede di gara ed assume un ruolo sostanziale per consentire la formulazione di un'offerta consapevole, dettagliata, e più aderente alle necessità dell'appalto. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da altro soggetto munito di apposita e specifica delega. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso, la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata tramite il Sistema – Sezione “Sopralluogo” allegando:

- richiesta di sopralluogo come da Modello allegato al presente disciplinare (Allegato 3) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico richiedente;
- l'atto di delega in favore del/i soggetto/i che effettuerà/anno il sopralluogo;
- documento di identità in corso di validità del delegante (legale rappresentante dell'operatore richiedente) e del/i delegato/i (soggetti che effettueranno il sopralluogo).

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di modifica di uno o più dei soggetti individuati nell'atto di delega l'operatore economico

dovrà inoltrare, sempre mediante il Sistema – Sezione “Sopralluogo”, un nuovo atto di delega e il/i documento/i di identità dei delegati. In caso contrario, non sarà possibile procedere con la visita dei luoghi.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere proposta entro e non oltre il 1° settembre 2025 ore 12:00. **Il Sistema non accetterà richieste di sopralluogo pervenute oltre detto termine.**

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno confermati ai concorrenti tramite il Sistema con almeno un giorno di anticipo.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata **un’attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire nella busta virtuale A contenente la “Documentazione amministrativa”.**

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o costituendi, GEIE, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi, aggregati/aggregandi in rete o consorziati/consorziandi o da soggetto diverso, purché munito della delega del soggetto individuato come mandatario/capofila.

In caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sul sito dell’ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE (Fascicolo virtuale dell’Operatore economico). Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, Infra.To richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito da Infra.To è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

Si segnala che indicazioni operative e relativi avvisi sono disponibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il contributo dovuto dall’operatore economico è pari ad € 560,00.

17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L’offerta e la documentazione (ove espressamente previsto) devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Le offerte dovranno pervenire **entro e non oltre il 25 settembre 2025 ore 12:00, a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al par. 1.

Non si registrano limiti tecnici riferibili alle dimensioni dei file caricati dal concorrente. I tempi di *upload* variano in base alla dimensione del file e alla velocità della connessione internet. Pertanto, si consiglia agli operatori economici di procedere con il **caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione**, in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione internet), inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sulla Piattaforma, con possibili ripercussioni sul rispetto del termine di scadenza di presentazione delle offerte.

Ferme restando le indicazioni tecniche in merito alla Piattaforma e al suo funzionamento riportate all'articolo 1 e nelle "Norme Tecniche di utilizzo" (All. 13), l'offerta è composta da:

- **Busta telematica A – Documentazione amministrativa;**
- **Busta telematica B – Offerta tecnica;**
- **Busta telematica C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Infra.To considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Al momento della presentazione dell'offerta, se la partecipazione avviene con successo, viene recapitata una notifica di avvenuto invio all'operatore sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. Solo quando visualizza tale messaggio e ha ricevuto la notifica, l'operatore economico può considerare inviata la propria partecipazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare il messaggio di avvenuta trasmissione della domanda nonché della necessità di scaricare la ricevuta di partecipazione.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Tutti i documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per n. 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta entro il termine fissato da quest'ultima, in ragione del tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella **"Busta telematica A – Documentazione amministrativa"** l'Operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione con ricevuta di pagamento in bollo (All. 1), documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità nonché eventuale procura;
2. visura camerale;
3. Dichiarazioni integrative (All. 2);
4. Attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al precedente par. 15;
5. Attestazione SOA di cui al par. 11.2.1;
6. certificazione di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, secondo quanto specificato al par. 11.2.1 del presente disciplinare;
7. garanzia provvisoria ed eventuale documentazione per la riduzione dell'importo garantito di cui al par. 14;
8. ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC di cui al par. 16;

9. documentazione in caso di avvalimento di cui al par. 12;
10. Patto di Integrità sottoscritto con firma digitale dall'offerente
11. Informativa privacy

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La **domanda di partecipazione** deve essere redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed in lingua italiana, e deve essere compilata preferibilmente secondo il modello di cui **all'Allegato 1** messo a disposizione da Infra.To.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata), indicando le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e le parti di prestazione da eseguire.

Si specifica che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- nel caso di impresa singola dal legale rappresentante del concorrente o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo e da ciascuna impresa esecutrice;
 - nel caso di consorzio ordinario già costituito di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e da tutte le consorziate. Nel caso in cui il consorzio ordinario non sia ancora costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il consorzio.

Il concorrente allega, **nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore**: copia conforme all'originale della procura; non è necessario allegare la procura nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il proprio codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico oppure del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 e inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18.2 DGUE

L'operatore economico, ivi compreso il progettista da questi indicato, compila il modello DGUE, ex art. 91, comma 3 del Codice, **direttamente on line in Piattaforma come da indicazioni contenute nelle Norme Tecniche di Utilizzo. In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, il DGUE dovrà essere compilato a video anche da tutti i soggetti raggruppati o consorziati dopo aver effettuato il login.**

Non è invece richiesta la compilazione del DGUE da parte del progettista facente parte dello staff dell'operatore economico.

Specificatamente, il modello dovrà essere così compilato:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

La Parte I contiene tutte le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante e **non** va compilato dall'operatore economico.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Parte III — Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 10 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV— Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 11.1 del presente disciplinare.

Parte V – Riduzione del numero dei candidati qualificati

Non deve essere compilata.

Parte VI— Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

18.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende, altresì, le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello redatto dalla stazione appaltante (All. 2) con le quali dichiara:

- a) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; etc.). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- b) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa vigente e applicabile;
- c) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

- d) di applicare al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto, per l'attività prevalente connessa all'attività oggetto dell'appalto, eseguita da operatori con codice ATECO 71.12.20, il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante nel CCNL avente codice alfanumerico n. F011"; (Codice ATECO 41.20.00)

oppure

di impegnarsi ad applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, dando atto nell'Offerta delle concrete modalità con cui l'impegno assunto verrà garantito in fase di esecuzione;

oppure

di applicare al personale impiegato nelle attività oggetto dell'appalto CCNL diversi che garantiscono ai dipendenti le stesse tutele dei CCNL indicati dalla Stazione Appaltante, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata alla presente;

- e) per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, di assicurare, in caso di affidamento, l'applicazione e l'osservanza delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, commi 7 e 12, del Codice;
- f) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna:
- tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione posta a base di gara;
 - tutte le condizioni contrattuali e gli oneri, compresi quelli relativi alla sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - tutte le circostanze, particolari e generali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull'esecuzione dei lavori e sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - tutti gli elaborati progettuali e di ritenere il PFTE completo ed esauriente;
 - tutte le prescrizioni contenute nei verbali del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Conferenza di Servizi;
- g) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (*n.d.r.* quesiti e relative risposte) resi disponibili attraverso la Piattaforma;
- h) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, ritenendola completa ed esaustiva ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione di un'offerta seria e consapevole, la documentazione tecnica;
- i) di rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'art. 69 del Codice;
- j) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii.;

- k) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto Rettorale e Repertorio n. 592/2020 reperibile all'indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-condotta-etico>.
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del menzionato Regolamento UE (v. successivo par. 34);
- m) di aver preso visione e di essere a conoscenza della disciplina prevista in materia di accesso agli atti di cui al precedente par. 3;
- n) di autorizzare la Stazione Appaltante ed Infra.To, in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle eventuali spiegazioni già prodotte in sede di offerta economica, ovvero che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

oppure

di non autorizzare la Stazione Appaltante ed Infra.To, in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle eventuali spiegazioni già prodotte in sede di offerta economica, ovvero che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale. *[In tal caso la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice e dell'art. 22 della L. 241/1990];*

- o) di autorizzare la Stazione Appaltante, anche per il tramite di Infra.To, a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, tramite l'utilizzo del domicilio digitale;
- p) il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 *oppure (per gli operatori economici transfrontalieri)* l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, eleggendo, per le comunicazioni che avvengono tramite la Piattaforma telematica, domicilio nell'apposita area ad esso riservata *o, in alternativa, nel caso in cui l'operatore non sia presente nei predetti indici*, di non essere presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e, pertanto, così come previsto nel presente Avviso di indizione, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area della Piattaforma telematica ad esso riservata.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA;

- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante, anche per il tramite di Infra.To, la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019:

Il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che gli altri operatori aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese all'interno delle dichiarazioni integrative e sottoscritte digitalmente dall'operatore economico singolo o da ciascun operatore partecipante in forma plurisoggettiva, se non ancora costituito, e allegate al sistema.

Il concorrente allega altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, con le modalità descritte al par. 18.1. che precede.

18.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- 1) il contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente;
- 2) DGUE di ciascuna ausiliaria;
- 3) SOA di ciascuna impresa ausiliaria;
- 4) le dichiarazioni dell'ausiliaria rese preferibilmente secondo il fac-simile allegato (All. 4).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario e del contratto di avvalimento a condizione che le dichiarazioni siano antecedenti ed il contratto siano stato stipulato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale dichiarati, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni naturali e

consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte di Infra.To, pena l'**esclusione** dalla gara. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, Infra.To procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi, pena l'**esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

18.5 DICHIARAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO

Il concorrente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal precedente par. 13, all'interno della domanda di partecipazione (Allegato 1).

18.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, servizio o fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavoro, servizio o fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (resa già nella domanda di partecipazione).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, servizio o fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavoro, servizio o fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (resa nella domanda di partecipazione).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del lavoro, servizio o fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori, servizi o

forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre (resa nella domanda di partecipazione);
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, servizio o fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori, servizi e forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (resa nella domanda di partecipazione).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, servizio o fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori, servizi e forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (resa nella domanda di partecipazione).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del lavoro, del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori, servizi e forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (resa nella domanda di partecipazione).

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- iii. le parti del lavoro, servizio e fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori, servizi e forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (resa nella domanda di partecipazione).

N.B. In tutti i suddetti casi in cui è chiesto di produrre il contratto di rete, si richiede che esso sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun legale rappresentante delle imprese aderenti con firme autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. In alternativa, il contratto di rete può essere redatto in conformità al modello standard tipizzato, riportato nell'allegato A del D.M. 122/14, ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005.

Si specifica altresì che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 18.6 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

18.7 DICHIARAZIONE SOGGETTO/I INCARICATO/I DELLA PROGETTAZIONE

Il concorrente individua, all'interno della domanda di partecipazione (All. 1), il soggetto cui è affidata la progettazione, specificando la relazione intercorrente con detto soggetto (Sezione "Indicazione di progettista"/ "Raggruppamento con progettista").

18.8 DICHIARAZIONE REQUISITI PROGETTISTI

Il soggetto designato dal concorrente per la redazione del progetto esecutivo è tenuto a rendere una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare, redatta preferibilmente utilizzando il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (All. 1), contenente i seguenti elementi:

In caso di RTP o consorzi:

- dichiarazione ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice;
- indicazione del soggetto al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo, nel caso di RTI non ancora costituito;
- indicazione del nominativo del professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

In caso di consorzio stabile, indicazione del soggetto che concorre;

In caso di liberi professionisti singoli: dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 del Codice, indicazione dei propri dati identificativi e degli estremi di iscrizione al relativo albo;

In caso di liberi professionisti associati: dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 del Codice con tabella allegata riepilogativa dei dati identificativi e degli estremi di iscrizione ai relativi albi con riferimento a tutti i professionisti associati;

In caso di società tra professionisti: dichiarazione circa l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, dichiarazione che la società di professionisti è in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 dell'Allegato II.12 del Codice con tabella allegata riepilogativa dei dati identificativi e degli estremi di iscrizione ai relativi albi con riferimento a tutti i soci o in alternativa, indicazione della banca dati ufficiale da cui i medesimi possono essere ricavati (es. casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC);

In caso di società di ingegneria: dichiarazione circa l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, dichiarazione che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 del Codice con tabella allegata riepilogativa dei dati identificativi e degli estremi di iscrizione ai relativi albi con riferimento a tutti i soci o in alternativa, indicazione della banca dati ufficiale da cui i medesimi possono essere ricavati (es. casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC);

Indipendentemente dalla forma, il soggetto individuato come progettista è altresì tenuto a rendere una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di cui al precedente par. 11.2.2 e 11.3.2, nonché delle dichiarazioni integrative attestanti di conoscere ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, deve contenere, a pena di esclusione, una "Relazione Tecnica" che dovrà essere composta da 5 Parti (Parte A, Parte B, Parte C, Parte D e Parte E) articolata come di seguito dettagliato:

- Parte A costituita da un massimo di 20 facciate formato A4 oppure 10 facciate formato A3
- Parte B costituita da un massimo di 10 facciate formato A4 oppure 5 facciate formato A3
- Parte C costituita da un massimo di 20 facciate formato A4 oppure 10 facciate formato A3
- Parte D costituita da una dichiarazione relativa alle certificazioni possedute contenuta in un massimo di 4 facciate formato A4 oppure 2 facciate formato A3, cui andrà allegata copia delle certificazioni stesse.
- Parte E costituita da un massimo di 4 facciate formato A4 oppure 2 facciate formato A3

La relazione, nella sua interezza, dovrà essere costituita da un numero complessivo massimo di 58 (trentaquattro) facciate formato A4 (o in alternativa 29 facciate in formato A3) con corpo carattere equivalente ad "Arial 12" ed interlinea singola.

Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, schede, fotografie, ecc. sempre all'interno del numero massimo di facciate previsto.

Il Concorrente, con riferimento al criterio 3.2, potrà allegare i curricula vitae delle professionalità proposte nell'organigramma. Sono esclusi dal numero delle facciate di cui sopra i curricula vitae delle professionalità proposte, i quali non devono comunque superare il numero di 2 (due) facciate in formato A4 (1 facciata in formato A3) per ogni componente degli organigrammi proposti.

Sono, altresì, esclusi dal numero di facciate la copertina e l'eventuale indice.

In caso di utilizzo del formato A3 i concorrenti dovranno rispettare la seguente corrispondenza: n. 2 facciate A4 = n. 1 scheda A3.

Ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dalla Commissione di gara.

Quanto ai Criteri tecnici di valutazione, a cui dovrà essere data risposta nelle specifiche parti della relazione, essi sono così delineati:

- Criterio 1 (Parte A della relazione) Proposte progettuali migliorative
- Criterio 2 (Parte B della relazione) Professionalità e adeguatezza dell'offerta
- Criterio 3 (Parte C della relazione) Operatività e struttura dell'appaltatore
- Criterio 4 (Parte D della relazione) Certificazioni
- Criterio 5 (Parte E della relazione) Offerta di gestione informativa

20. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta virtuale C deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta preferibilmente utilizzando il modello (Allegato 5) messo a disposizione recante i seguenti elementi:

- 1) **ribasso percentuale offerto**, in cifre ed in lettere, **per la progettazione esecutiva**, sull'importo ribassabile pari ad € 269.281,79 (35% di € 769.376,55) comprensivo di spese (10%), oltre oneri di legge esclusi oneri previdenziali e assistenziali e IVA), ai sensi dell'art. 41, comma 15bis del Codice;
- 2) **ribasso percentuale offerto**, in cifre ed in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara **per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso**, pari ad € 40.712.222,14;
- 3) la stima dei **costi della manodopera** dell'operatore economico, espressi in cifre ed in lettere, ai sensi dell'art. 108 del Codice, rispetto all'esecuzione dei lavori;
- 4) la stima dei **costi della sicurezza aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, espressi in cifre e in lettere ai sensi dell'art. 108 comma 9; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, rispetto all'esecuzione dei lavori.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44, comma 4 e dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

22. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito in base ai criteri e sub-criteri di valutazione di seguito elencati, con la relativa ripartizione dei punteggi.

N.	Criterio/Sub-criterio	Punteggi	
1	PROPOSTE PROGETTUALI MIGLIORATIVE		25
1.1	PROPOSTE FINALIZZATE A MIGLIORARE GLI ASPETTI MANUTENTIVI DELLE OPERE	10	
1.2	PROPOSTE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA QUALITÀ TECNOLOGICA	5	
1.3	PROPOSTE FINALIZZATE A MIGLIORARE IL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE LEED	10	
2	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		20
2.1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10	
2.2	LAVORI	10	
3	OPERATIVITA' E STRUTTURA DELL'APPALTATORE		20
3.1	GESTIONE AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	12	
3.1.1	<i>Gestione ambientale del cantiere e ottimizzazione delle risorse</i>	2	
3.1.2	<i>Distanza approvvigionamento dei prodotti da costruzione</i>	2	
3.1.3	<i>Organizzazione del cantiere e riduzione interferenze</i>	2	
3.1.4	<i>Sicurezza</i>	2	
3.1.5	<i>Gestione aspetti della comunicazione</i>	2	
3.1.6	<i>Modalità di gestione e coordinamento della progettazione esecutiva</i>	2	
3.2	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'APPALTATORE	8	
4	CERTIFICAZIONI		10
4.1	UNI EN ISO 1400/2015 – CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE – PER ATTIVITA' DI ESECUZIONE LAVORI	1	
4.2	ABSTRACT PIANO DI QUALITÀ AI SENSI DELLA ISO 10005 PER LO SPECIFICO INTERVENTO	1	
4.3	REPORT DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE O ALTRI ACCOUNTING E REPORTING SOCIALI, ECONOMICI E/O AMBIENTALI ELABORATI SECONDO STANDARD INTERNAZIONALI RICONOSCIUTI ANNUALITÀ 2025	2	
4.4	POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14001	1	
4.5	CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI, O DI CERTIFICAZIONE OHSAS 18001	1	
4.6	CERTIFICAZIONE SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 E/O INTEGRAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELLA ISO 26000	1	
4.7	CERTIFICAZIONI PER EMISSIONI GHG/GAS AD EFFETTO SERRA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14064-1	1	

4.8	POSSESSO DEL RATING DI LEGALITÀ RILASCIATO DALL'AGCM		1	
4.9	CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE UNI PDR 125:2022 - QUALITY NET		1	
5	OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA			5
	TOTALE			80

Per “Punteggi discrezionali”, si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Per “Punteggi tabellari”, si intendono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERIO 1 - PROPOSTE PROGETTUALI MIGLIORATIVE (PUNTI 25)

SUB-CRITERIO 1.1 – PROPOSTE FINALIZZATE A MIGLIORARE GLI ASPETTI MANUTENTIVI DELLE OPERE (DISCREZIONALE) – PUNTI 10

Con riferimento alle opere previste dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara che avranno una ricaduta più rilevante in termini di attività manutentive quali:

- le coperture piane e inclinate
- le parti visibili di opere in carpenteria metallica;
- le vetrate e i rivestimenti esterni;
- gli impianti per accessibilità, gestione e controllo
- le aree a verde

l’offerta del Concorrente dovrà proporre soluzioni che permettano, con caratteristiche prestazionali migliorative e senza modificare le scelte progettuali con particolare riferimento agli aspetti tipologici e architettonici, di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria garantendo l’accessibilità e la sicurezza.

SUB-CRITERIO 1.2 – PROPOSTE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA QUALITÀ TECNOLOGICA (DISCREZIONALE) – PUNTI 5

L’Operatore economico dovrà illustrare una proposta di miglioria tecnica sui sistemi di controllo degli impianti automatici e da remoto (tipo Building Management Systems) che siano in grado di migliorare e facilitare la gestione, la manutenzione e il monitoraggio energetico

SUB-CRITERIO 1.3 – PROPOSTE FINALIZZATE A MIGLIORARE IL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE LEED (TABELLARE) – PUNTI 10

L’Operatore economico dovrà proporre soluzioni migliorative per l’ottenimento della certificazione LEED di livello superiore rispetto a quello previsto a base gara (CERTIFIED), comprovando il raggiungimento del punteggio teorico previsto dai differenti livelli. I punteggi verranno così attribuiti:

- SILVER **punti 2**
- GOLD **punti 6**
- PLATINUM **punti 10**

CRITERIO 2 – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA (PUNTI 20)

Relazione comprovante la “professionalità ed adeguatezza dell’offerta” relativamente a **servizi di progettazione e lavori** per la realizzazione di edifici del settore terziario (pubblici e/o privati) analoghi a quelli oggetto della presente procedura, svolti negli ultimi 10 anni, anche se non ancora conclusi, come di seguito descritto. **Verranno valutati solo i servizi ulteriori a quelli indicati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente par. 11.2.2.**

SUB-CRITERIO 2.1 – SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (DISCREZIONALE) – PUNTI 10

La “professionalità ed adeguatezza dell’offerta” per i **servizi di progettazione esecutiva** sarà valutata su un numero **massimo di 3 servizi pregressi**, svolti negli ultimi 10 anni, sulla base della loro maggiore affinità e rilevanza con la gara in oggetto, avendo riguardo in particolare alla tipologia di attività svolte, alla tipologia di committente, al valore economico dell’opera, alla complessità dell’attività desunta sulla base dell’oggetto dell’esperienza indicata.

Nella relazione dovranno essere specificati i seguenti elementi:

1. Luogo d’intervento.
2. Tipologia del committente (pubblico/privato/settore merceologico).
3. Destinazione d’uso dell’edificio.
4. Dimensione dell’edificio (superficie area di insediamento, superficie calpestabile dell’edificio, volume).
5. Valore economico dell’opera.
6. Periodo di attività, specificando se conclusa o ancora in corso.
7. Breve descrizione delle attività svolte (con presentazione delle modalità organizzative seguite, la dimensione della struttura utilizzata, i componenti del Gruppo di progettazione, quant’altro ritenuto utile) e, in caso di attività svolte in raggruppamento, la specificazione della relativa quota di partecipazione.
8. Tipologia degli impianti presenti nell’edificio.
9. Descrizione di eventuali criticità gestite in corso di progettazione e delle soluzioni individuate.
10. Descrizione del valore aggiunto, derivante dall’applicazione di eventuali best practice nel contesto del Servizio.

Criteri motivazionali: Saranno valutati favorevolmente i servizi di progettazione esecutiva ritenuti maggiormente affini e rilevanti rispetto all’oggetto della presente procedura, sulla base degli elementi indicati dal n. 1 al n. 10. **Verranno valutati solo i servizi ulteriori a quelli indicati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente par. 11.2.2.**

SUB-CRITERIO 2.2 – LAVORI (DISCREZIONALE) – PUNTI 10

La “professionalità ed adeguatezza dell’offerta” per i **lavori** sarà valutata su un numero **massimo di 3 interventi pregressi** per il quale il concorrente abbia svolto il ruolo di **Appaltatore** (singolo o in

raggruppamento), svolti negli ultimi 10 anni, sulla base della loro maggiore affinità e rilevanza con la gara in oggetto, avendo riguardo in particolare alla tipologia di complesso edilizio realizzato, alla tipologia di committente, al valore economico dell'opera, alla complessità dell'intervento.

Nella relazione dovranno essere specificati i seguenti elementi:

1. Luogo d'intervento.
2. Tipologia del committente (pubblico/privato/settore merceologico).
3. Destinazione d'uso dell'edificio.
4. Dimensione dell'edificio (superficie area di insediamento, superficie calpestabile dell'edificio, volume).
5. Valore economico dell'opera.
6. Periodo di attività, specificando se conclusa o ancora in corso, segnalando l'eventuale scostamento tra i tempi previsti in contratto e i tempi effettivi di realizzazione, fornendo motivazioni esaustive sulle cause di tale scostamento.
7. Breve descrizione delle attività svolte (con presentazione delle modalità organizzative seguite, la dimensione della struttura utilizzata, i componenti del Gruppo di lavoro, quant'altro ritenuto utile) e, in caso di attività svolte in raggruppamento, la specificazione della relativa quota di partecipazione.
8. Tipologia degli impianti presenti nell'edificio.
9. Descrizione di eventuali criticità gestite in corso di realizzazione dei lavori e delle soluzioni individuate.
10. Numero di subappaltatori impegnati nella realizzazione dell'opera.
11. Certificazioni dell'edificio (LEED, ecc.)

Criteri motivazionali: Saranno valutati favorevolmente i lavori ritenuti maggiormente affini e rilevanti rispetto all'oggetto della presente procedura, sulla base degli elementi indicati dal n. 1 al n. 11. **Verranno valutati solo i servizi ulteriori a quelli indicati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente par. 11.2.2.**

CRITERIO 3 - OPERATIVITA' E STRUTTURA DELL'APPALTATORE - PUNTI 20

SUB-CRITERIO 3.1 - GESTIONE AMBIENTALE, DELLA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (DISCREZIONALE) - PUNTI 12

Si richiede al Concorrente di individuare, con riferimento agli aspetti correlati alla sicurezza del cantiere, le condizioni e le attività riferite alla sicurezza dallo stesso ritenute più critiche e di dettagliare le modalità operative (mezzi d'opera, attrezzature, sequenze lavorative studiate ad hoc, etc.) che intende adottare al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza in applicazione del Piano Sicurezza e Coordinamento ex art.100, comma 1, D.Lgs. n. 81/08 a base di gara.

Criteri motivazionali:

Sub criterio 3.1.1 - Gestione ambientale del cantiere e ottimizzazione delle risorse - Punti 2

Il concorrente dovrà illustrare, in maniera efficace ed esaustiva, le soluzioni volte alla gestione dello specifico cantiere. In particolare l'offerente dovrà illustrare la risoluzione delle problematiche connesse a tali aspetti:

- la minimizzazione dell'estensione della zona asservita alle lavorazioni e agli apprestamenti di cantiere (es. area di stoccaggio dei materiali da recupero);
- massimizzazione dell'uso di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;
- certificazione qualitativa dei materiali utilizzati.

Subcriterio 3.1.2 - Distanza approvvigionamento dei prodotti da costruzione – Punti 2

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare la propria proposta migliorativa inerente soluzioni volte a valorizzare e rendere meno impattante il cantiere

Subcriterio 3.1.3 - Organizzazione del cantiere e riduzione interferenze - punti 2

Sarà attribuito maggior punteggio a quell'offerta tecnica che propone e illustra nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo i seguenti punti (in ordine decrescente di importanza):

- Organizzazione del cantiere per una più efficace riduzione delle interferenze con gli spazi urbani e con la viabilità esistente valutando anche la possibilità di eseguire alcune lavorazioni negli orari più idonei anche in considerazione delle situazioni emergenziali;
- Programmazione e Organizzazione del cantiere in rapporto alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, le reti tecnologiche e le linee aeree, al fine del rispetto del termine finale di esecuzione dei lavori;
- Azioni atte a mitigare la presenza del cantiere in termini di impatti (polvere, rumore, vibrazioni etc) e di sicurezza con gli ambiti esterni, a miglioramento dei livelli minimi previsti dalla normativa e degli standard utilizzati in lavorazioni similari

Subcriterio 3.1.4 - Sicurezza - punti 2

Sarà attribuito maggior punteggio a quell'offerta tecnica che include e presenta nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo i seguenti punti (in ordine decrescente di importanza):

- Organizzazione e logistica del cantiere nel suo complesso e quindi delle aree dei cantieri principali con l'obiettivo di minimizzare le interferenze con gli ambiti esterni e i transiti dei veicoli operativi lungo la viabilità presente;
- Organizzazione e disposizioni atte a migliorare la sicurezza all'interno delle aree di cantiere in coerenza a quanto già previsto nel PSC;
- Modalità di organizzazione e gestione spazio-temporale degli interventi da parte di ditte terze come nel caso di interventi (sia programmati che in emergenza) su sottoservizi o sulle reti

Subcriterio 3.1.5 - Gestione aspetti della comunicazione – punti 2

Sarà attribuito maggior punteggio a quell'offerta tecnica che propone e illustra nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo i seguenti punti (in ordine decrescente di importanza):

- Modalità, strumenti e organizzazione delle comunicazioni con la stazione appaltante, il DL, il CSE e il collaudatore;
- Modalità e strumenti per la comunicazione e coinvolgimento dei cittadini interessati direttamente o indirettamente dal cantiere;
- Modalità di gestione delle richieste dei cittadini

Subcriterio 3.1.6 - Modalità di gestione e coordinamento della progettazione esecutiva – punti 2

Sarà attribuito maggior punteggio a quell'offerta tecnica che illustra nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo, metodologia, principi e criteri organizzativi per la realizzazione della progettazione esecutiva delle opere oggetto dell'appalto con particolare riferimento ai seguenti punti (in ordine decrescente di importanza):

- Modalità di realizzazione, organizzazione, coordinamento e controllo della progettazione esecutiva;
- Modalità di coordinamento e relazione con gli enti gestori dei sottoservizi e delle reti

SUB-CRITERIO 3.2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'APPALTATORE (DISCREZIONALE) – PUNTI 8

Il Concorrente dovrà presentare la documentazione attestante la struttura organizzativa adottata per la progettazione e gestione dei lavori, che specifichi tutti i soggetti che a vario titolo saranno coinvolti e la loro specializzazione, l'esperienza e il profilo professionale.

Il Concorrente dovrà presentare in modo schematico l'organigramma che intende adottare e, per ognuna delle principali figure previste per lo svolgimento dell'appalto, riportare un estratto del curriculum vitae, in cui vengano indicate esclusivamente le esperienze in cantieri analoghi per contesto logistico e tipologia di intervento.

Criteri motivazionali:

Sarà attribuito maggior punteggio a quell'offerta tecnica che illustra nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo la composizione, le caratteristiche e l'esperienza del gruppo di lavoro che realizzerà il progetto esecutivo e l'aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento. Il concorrente dovrà descrivere:

- elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali ed abilitazioni;
- le metodologie e le strategie di coordinamento della progettazione, vista la presenza dei diversi aspetti multidisciplinari delle opere;
- la metodologia e gli strumenti di controllo e coordinamento che si prevede di impiegare per la verifica dei contenuti e il rispetto del recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni;
- il monitoraggio dei tempi e dello stato di avanzamento della progettazione

CRITERIO 4 - CERTIFICAZIONI (TABELLARE) – PUNTI 10

SUB-CRITERIO 4.1 -UNI EN ISO 1400/2015 – CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE – PER ATTIVITA' DI ESECUZIONE LAVORI (TABELLARE) - **PUNTI 1**

SUB-CRITERIO 4.2 - ABSTRACT PIANO DI QUALITÀ AI SENSI DELLA ISO 10005 PER LO SPECIFICO INTERVENTO (TABELLARE) - **PUNTI 1**

SUB-CRITERIO 4.3 - REPORT DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE O ALTRI ACCOUNTING E REPORTING SOCIALI, ECONOMICI E/O AMBIENTALI ELABORATI SECONDO STANDARD INTERNAZIONALI RICONOSCIUTI ANNUALITÀ 2025 (tabellare) – **PUNTI 2**

SUB-CRITERIO 4.4- POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14001 (TABELLARE) – **PUNTI 1**

SUB-CRITERIO 4.5 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI, O DI CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 (tabellare) – **PUNTI 1**

SUB-CRITERIO 4.6 - CERTIFICAZIONE SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 E/O INTEGRAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELLA ISO 26000 (TABELLARE) – **PUNTI 1**

SUB-CRITERIO 4.7 - CERTIFICAZIONI PER EMISSIONI GHG/GAS AD EFFETTO SERRA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14064-1 (TABELLARE) – **PUNTI 1**

SUB-CRITERIO 4.8 - POSSESSO DEL RATING DI LEGALITÀ RILASCIATO DALL'AGCM (TABELLARE) – **PUNTI 1**

SUB-CRITERIO 4.9 – CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE UNI PDR 125:2022 - QUALITY NET (TABELLARE) – **PUNTI 1**

Si specifica che in caso di raggruppamento temporaneo le suddette certificazioni potranno essere possedute anche da uno solo dei membri del RTI.

CRITERIO 5 - OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (DISCREZIONALE) – PUNTI 5

[Ai sensi dell'allegato I.9 art. 1 comma 10 lett. b) i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa sulla base dei requisiti indicati nel Capitolato informativo.

Il concorrente dovrà evidenziare, tramite l'Offerta per la Gestione Informativa (oGI), la sua capacità di assicurare le esigenze della Stazione Appaltante nella gestione informativa del processo di realizzazione dell'opera così come esplicitate nel Capitolato Informativo. Nell'ambito della predetta offerta di gestione informativa saranno valutati con particolare attenzione gli aspetti relativi all'esplicitazione, all'approfondimento e all'eventuale miglioramento delle modalità di coordinamento, all'individuazione e risoluzione delle interferenze (clash detection) e incoerenze informative (code checking) nonché all'esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento delle modalità di gestione della programmazione delle attività (4D) e costi di produzione (5D), ovvero ulteriori modalità di gestione delle informazioni. La valutazione terrà altresì conto della chiara identificazione delle figure interessate al processo di gestione digitale dei processi informativi, con dettaglio di ruolo, nome e cognome, titolo ed esperienza maturata in ambito BIM.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, verrà applicato il seguente metodo di calcolo:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

∑ n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, arrotondata alla seconda cifra decimale. Per quanto concerne l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari, si evidenzia che il punteggio relativo a ogni singolo elemento sarà attribuito secondo una gradualità di valutazione ottenuta dall'applicazione dei coefficienti di seguito indicati:

VALUTAZIONE	CONTENUTO DELL'OFFERTA	COEFFICIENTE
Ottimo	Argomento ben strutturato che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso e approfondito quanto richiesto	1
Buono	Argomento adeguato sviluppato in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti	0,80
Discreto	Argomento pertinente sviluppato in maniera parziale e/o senza completo approfondimento	0,60
Sufficiente	Argomento accettabile ma poco strutturato	0,40
Scarso	Argomento mediocre e non sufficientemente sviluppato	0,20
Insufficiente	Argomento carente, troppo generico e inadeguato o del tutto assente	0,00

Si specifica che nel caso in cui non sia presente la dimostrazione del requisito o questo sia ritenuto dalla Commissione totalmente ingiudicabile, allo specifico criterio o sub criterio sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero).

Non saranno ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, con conseguente esclusione dalla procedura di gara, i concorrenti che non superano il valore soglia di 40/80 (c.d. soglia di sbarramento) con riferimento alla somma dei punteggi attribuiti a tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, Infra.To si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto, previa riduzione del valore della soglia di sbarramento da 40/80 a 35/80.

La Commissione, una volta attribuito il punteggio alle offerte tecniche ed escluse quelle che presentano un punteggio inferiore al valore soglia sopra indicato, non procederà a successive riparametrazioni dei punteggi né alla riparametrazione dell'offerta tecnica complessiva.

23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda il criterio di valutazione dell'offerta economica, il punteggio sarà attribuito come segue:

Descrizione	Punteggio
Ribasso offerto sull'importo ribassabile della progettazione esecutiva	4
Ribasso offerto sui lavori	16
Totale	20

Per il ribasso offerto sull'importo ribassabile della progettazione esecutiva si provvederà ad attribuire il punteggio in ossequio al combinato disposto dell'art. 41, c. 15-bis e 15-ter e all'articolo 2-bis dell'Allegato I.13, come inserito ad opera dell'art. 83, c.1, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2024, secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare.

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^\alpha * X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

*PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i -esimo per la **progettazione esecutiva**;*

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i -esimo;

R_{med} = media ribassi offerti;

α = coefficiente 0,3;

*X = punteggio max offerta economica **progettazione esecutiva** (4)*

Per il ribasso offerto sui lavori si provvederà ad attribuire il punteggio secondo il metodo cd. "Quadratica".

In simboli:

$$PL_i = (R_i / R_{max})^\alpha * Y$$

ove:

*PL_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i -esimo per i **lavori**;*

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i -esimo;

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente;

α = coefficiente 0,3;

Y = punteggio max offerta economica lavori (16)

Il punteggio sarà approssimato a due cifre decimali dopo la virgola per eccesso.

Si provvederà a calcolare il punteggio complessivo dell'offerta economica per ciascun concorrente sommando il punteggio attribuito al ribasso proposto per la progettazione esecutiva ed il punteggio attribuito al ribasso proposto per l'esecuzione dei lavori.

24. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, la Commissione giudicatrice determinerà, per ogni offerta, il punteggio finale per individuare la migliore offerta sulla base della seguente formula:

$$P_i = PA1_i + PA2_i + PA3_i + PA4_i + PA5_i + PB1_i$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i -esima

$PA1_i$ = punteggio criterio A.1 del concorrente i -simo

$PA2_i$ = punteggio criterio A.2 del concorrente i -simo

$PA3_i$ = punteggio criterio A.3 del concorrente i -simo

$PA4_i$ = punteggio criterio A.4 del concorrente i -simo

$PA5_i$ = punteggio criterio A.5 del concorrente i -simo

PB_i = punteggio offerta economica B del concorrente i -simo

Non sarà effettuata la riparametrazione assoluta (riparametrazione di II livello).

25. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice (anche solo "Commissione") è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 26 settembre 2025 ore 14:30, fatta salva ogni diversa determinazione di Infra.To di cui i Concorrenti verranno informati mediante apposito “Avviso” pubblicato in Piattaforma.

Potranno partecipare a supporto, anche delle attività di Sistema, gli incaricati dell’Ufficio di Infra.To preposto alla “Programmazione, coordinamento ed esecuzione appalti” (“PCEA”).

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche e dei giustificativi.

Sarà garantito ai Concorrenti che vorranno partecipare alle sedute pubbliche, l’accesso alla seduta pubblica telematica, alla data e ora indicate per l’apertura delle Buste, mediante link di collegamento pubblicato in Piattaforma.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Ai sensi dell’art. 107, comma 3 del Codice, Infra.To si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale nel caso in cui il numero delle offerte pervenute sia superiore a due.

In caso di inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e del secondo in graduatoria.

27. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel caso in cui non si procedesse all’inversione procedimentale, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 2.

Nel caso in cui si procedesse all’inversione procedimentale, successivamente al termine di scadenza delle offerte si procederà come da successivo par. 28. Solo all’esito, saranno sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Per le attività di verifica della documentazione amministrativa, il RUP potrà essere supportato dagli incaricati dell'Ufficio di Infra.To preposto alla "Programmazione, coordinamento ed esecuzione appalti" ("PCEA").

28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 25:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta di Infra.To, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla data di richiesta inviata tramite Piattaforma.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3. del presente Disciplinare.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Infra.To comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al precedente par. 5.

La Commissione rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al precedente par. 26, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anomale le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione di cui all'offerta tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare rispettivamente per l'offerta tecnica (80 punti) e l'offerta economica (20 punti).

Sono altresì considerate anomale le offerte, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità sulla base dei giustificativi presentati con l'offerta.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente nei giustificativi chiarisce le diverse voci di prezzo e di costo che compongono l'offerta. La mancata presentazione dei giustificativi è causa di esclusione.

Il RUP, esaminati i giustificativi forniti dall'offerente, ove li ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro non inferiore a cinque, né superiore a dieci giorni.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Una volta disposta l'aggiudicazione, la stipula del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima del provvedimento di aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione, l'aggiudicatario deve presentare la documentazione di cui al successivo par. 30 del presente Disciplinare.

L'aggiudicatario deposita altresì, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro e l'imposta di bollo di cui all'Allegato I.4 del Codice- relative alla stipulazione del contratto.

31. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, **entro la data di stipulazione del contratto**, deve costituire:

- a) apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 18, lett. b) del CSA_ Parte Amministrativa;
- b) apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 54 del CSA_ Parte Amministrativa;
- c) polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, ai sensi dell'art. 17 del CSA_ Parte Amministrativa;
- d) polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice e dell'art. 19 del CSA_ Parte Amministrativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione di importi ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Inoltre, **durante l'esecuzione del contratto**, è richiesto dall'art. 18, lett. b) del CSA_ Parte Amministrativa, all'Appaltatore di stipulare:

1. garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice;
2. per la liquidazione della rata di saldo ed ai sensi dell'art. 117, comma 11 del Codice, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Università del Piemonte Orientale:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gara comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore, o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto d'appalto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto d'appalto.

33. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.uniupo.it, alle pagine :

<https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-condotta-etico>

<https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/disposizioni-general/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione>

Il Patto di Integrità dell'Università dovrà essere sottoscritto e allegato tra i documenti per la presentazione dell'offerta.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sede di Torino.

È esclusa la competenza arbitrale. Il contratto d'appalto non conterrà, pertanto, la clausola compromissoria.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii, nonché in conformità al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati per la gestione della gara, per la gestione del rapporto contrattuale e per adempiere agli obblighi derivanti da normative correlate.

Titolare del trattamento dei dati è Infra.To.

I dati saranno trattati anche da Infra.To quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, protezione e riservatezza.

Il Responsabile del Procedimento

Stazione Appaltante Beneficiaria

Arch. Claudio TAMBORNINO

Il RUP

Stazione Appaltante Ausiliaria

Arch. Fabio BOLOGNESI